

Mod. 1/05 ORD.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA RIFERITA AL REDDITO PROFESSIONALE PRODOTTO NEL 2004 E PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI A SALDO

(ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del Regolamento dell'ENPAP)

PRINCIPALI NOVITA' DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AI REDDITI DEL 2004

La comunicazione relativa ai redditi dell'anno 2004 si caratterizza per una serie di novità, di seguito illustrate, derivanti in parte dall'approvazione delle modifiche al Regolamento dell'Ente, alcune delle quali troveranno ulteriore dettaglio nei successivi quadri di istruzione, e dall'introduzione di nuovi strumenti informatici che intendono agevolare l'assolvimento delle scadenze annuali.

| | |
|---|--|
| Contributo soggettivo e integrativo minimo | <p>Per rendere più semplice il calcolo della contribuzione dovuta, anche in considerazione dei possibili casi di frazionamento della stessa, sono stati rivisti con apposita modifica al Regolamento i minimi soggettivi ed integrativi che, a partire dal 2004, sono pari a:</p> <p>contributo soggettivo minimo € 780,00 (per gli importi legati alle riduzioni si veda la successiva pagina 6) contributo integrativo minimo € 60,00</p> <p>Inoltre per gli Iscritti che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 2004 il contributo integrativo minimo è dimezzato e quindi pari a € 30,00.</p> |
| Arrotondamento dei contributi dovuti | <p>A partire da questa dichiarazione le cifre decimali eventualmente risultanti dal calcolo dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti devono essere arrotondate all'euro superiore o inferiore.</p> <p>Ad esempio: € 1.656,70 indicare 1.657,00 oppure € 1.656,30 indicare 1.656,00</p> <p>Non deve essere invece arrotondato l'importo totale da versare se lo stesso (per effetto dell'acconto 2004 da detrarre dal dovuto) presenta cifre decimali.</p> |
| Contributo di maternità | <p>Il contributo per l'indennità di maternità relativo al 2004 è pari a € 90,00.</p> <p>Trattandosi di importo stabilito in misura fissa per tutti gli iscritti tale valore è prestampato nel modulo per agevolare il calcolo del dovuto complessivo, e si compensa con quanto eventualmente già versato allo stesso titolo in sede di acconto per lo stesso anno 2004.</p> |
| Sanzioni applicabili in caso di ritardo nell'invio della comunicazione | <p>Nel ricordare che per essere considerata nei termini la comunicazione di quest'anno deve essere spedita entro il 1° agosto 2005 (poiché il 31 luglio 2005 coincide con la domenica), si segnalano, per completezza nella successiva tabella i nuovi termini di sanzionabilità applicabili in caso di ritardo, con i relativi importi introdotti con effetto dal 1° gennaio 2004, a seguito delle citate modifiche al Regolamento.</p> |

| Spedizione del Modello 1/05 (Redditi 2004) (Timbro postale o invio telematico) | STATO DELLA COMUNICAZIONE | SANZIONE APPLICABILE art. 11, comma 4 Regolamento ENPAP |
|---|-------------------------------|--|
| Entro il 1° agosto 2005 | Nei termini | - |
| Dal 2 agosto 2005 al 8 agosto 2005 | Fuori termine entro 7 giorni | Sanzione di € 10,00 |
| Dal 9 agosto 2005 al 30 ottobre 2005 | Fuori termine entro 90 giorni | Sanzione di € 50,00 |
| Dal 31 ottobre 2005 | Fuori termine oltre 90 giorni | Sanzione di € 156,00 |

AVVERTENZA: La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

| | |
|---|--|
| Dichiarazione telematica "on line" | <p>A partire dallo scorso anno è possibile effettuare la comunicazione reddituale on line attraverso il sito dell'Ente www.enpap.it accedendo all'area riservata mediante il proprio numero di matricola e la password inviata con l'estratto conto annuale. L'apposita funzionalità "Redditi 2004" guiderà l'iscritto nella corretta compilazione della dichiarazione con una serie di controlli automatizzati che permetteranno, tra l'altro, di evitare eventuali errori di calcolo dei contributi. Si ricorda che coloro che effettuano l'invio on line della comunicazione reddituale non devono trasmettere il modello cartaceo e viceversa.</p> |
| Pagamento dei contributi "on line" | <p>Oltre alla consueta modalità di versamento attraverso il bonifico bancario segnaliamo come ulteriore elemento di novità che i possessori della Carta ENPAP possono effettuare il pagamento on line dei contributi accedendo all'area riservata del sito www.enpap.it.</p> |

Si riportano, per completezza, nella successiva tabella i termini di sanzionabilità per gli eventuali i casi di ritardo di versamento, con la misura delle relative maggiorazioni applicabili.

| Versamento del Saldo 2004 (per le modalità vedi ultima pagina) | STATO DEL VERSAMENTO | Interessi e sanzioni applicabili Art. 10 Regolamento ENPAP |
|---|-------------------------------|--|
| Entro il 1° agosto 2005 | Nei termini | - |
| Dal 2 agosto 2005 al 30 ottobre 2005 | Fuori termine entro 90 giorni | Interessi pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. |
| Dal 31 ottobre 2005 | Fuori termine oltre 90 giorni | Interessi: 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo + sanzione pari al 15% annuo del capitale non versato o versato in ritardo. |

INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO 1/05

| | |
|---|---|
| Il modello | Il Modello annuale 1/05 ord. si compone di 8 quadri, stampati su unica facciata e viene inviato agli iscritti con le relative istruzioni e la busta per la spedizione all'Ente del modello cartaceo con i relativi allegati, ove previsti. |
| Soggetti tenuti all'invio della dichiarazione | La comunicazione relativa ai redditi 2004 è dovuta dagli psicologi iscritti all'ente entro il 31/12/2004. In tal senso si fa riferimento alla data in cui è insorto l'obbligo di iscrizione e non a quella in cui è stata inviata la relativa domanda. La comunicazione deve essere trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa. |
| Termine e modalità per la presentazione | Il modello di comunicazione, <u>in forma cartacea o telematica</u> deve essere inviato all'Ente entro il 1° agosto 2005 (dal momento che l'ordinario termine del 31 luglio coincide con la domenica) vale a dire entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in soluzione unica, senza maggiorazioni , del saldo IRPEF (per quest'anno 20 giugno 2005). Si raccomanda di effettuare la presentazione entro il termine anche se non sono dovuti versamenti contributivi a saldo o se gli stessi non vengano effettuati, come previsto, entro la stessa scadenza. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione riferita all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza, per i medesimi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Coloro che provvedono alla comunicazione mediante il modello cartaceo devono effettuare la spedizione unitamente a eventuali allegati all'ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Via Andrea Cesalpino, 1 - 00161 Roma , a mezzo raccomandata semplice senza avviso di ricevimento utilizzando l'apposita busta prestampata contenuta nel plico inviato agli iscritti. Coloro che invece presentano la comunicazione on line, non devono trasmettere il modello cartaceo. |
| Pagamento del saldo 2004 | Il pagamento dei contributi deve avvenire entro il medesimo termine di presentazione del modello di comunicazione vale a dire entro il 1° agosto 2005 . I contributi dovuti per i redditi prodotti nell'anno 2004 devono essere versati a mezzo bonifico bancario con le modalità contenute nell'apposito prospetto fornito in calce alle presenti istruzioni. I possessori della Carta Enpap possono effettuare il pagamento on line attraverso l'area riservata del sito dell'Ente. |
| Come compilare il modello di comunicazione annuale | Il modello cartaceo è predisposto per la lettura ottica dei dati inviati dall'iscritto. Pertanto può essere utile ricordare di effettuarne la compilazione utilizzando inchiostro di colore nero o blu e di non scrivere al di fuori degli appositi campi, lasciando in bianco le caselle non utilizzate. Si prega di evitare correzioni, abrasioni o cancellazioni (in caso di errore può essere richiesto un nuovo modulo all'Ordine professionale, agli uffici dell'ENPAP o può essere scaricato il fac-simile dal sito dell'Ente). Non apporre punti metallici e allegare la sola documentazione richiesta. |

IMPORTANTE:

Il modulo di comunicazione obbligatoria deve, in ogni caso, essere firmato dall'interessato. Inoltre si consiglia di conservare una fotocopia del modello compilato e degli eventuali allegati.

Per maggiori informazioni gli uffici dell'Ente sono a disposizione degli iscritti nel seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Telefono: 06977486.1 - Fax: 06977486.51

Numero verde a ripartizione dei costi 848-780503

(al costo di una telefonata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari)

Sito internet www.enpap.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla Privacy), si informa che i dati personali acquisiti dall'Ente verranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per i fini istituzionali dell'Ente e secondo le finalità previste dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dello stesso Ente.

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- ♦ I dati forniti verranno trattati per finalità previdenziali;
- ♦ Il trattamento sarà effettuato anche con l'utilizzo di sistemi informatici e con l'ausilio di Società terze specificatamente individuate;
- ♦ Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza (approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di poter acquisire gli elementi necessari per l'aggiornamento della posizione previdenziale;
- ♦ I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
- ♦ In presenza di dati sensibili il relativo trattamento sarà effettuato unicamente per le operazioni indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.

COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI

I dati relativi a tale quadro sono prestampati. Nel caso in cui l'iscritto debba segnalare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici potrà darne separata segnalazione all'Ente.

QUADRO B - DATI REDDITUALI

Il **reddito netto professionale di lavoro autonomo** da indicare nella **casella B1** ed i relativi **corrispettivi lordi** da indicare nella **casella B2** (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d'affari I.V.A.) prodotti nel periodo d'imposta 2004 sono pari agli importi indicati, di norma, nei modelli fiscali (UNICO 2005, 730 2005, CUD 2005) o, in caso di attività prestata in più forme nel 2004, alla relativa somma.

La successiva tabella riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali ricavare i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. Si raccomanda, in ogni caso, di considerare ogni **altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato**.

Si ritiene utile precisare che le ritenute d'acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale.

| Tipo di attività prestata dallo Psicologo | REDDITO NETTO CASELLA B1 DEL MOD. 1/05 | | CORRISPETTIVI LORDI CASELLA B2 DEL MOD. 1/05 | |
|--|--|--|---|--|
| | Unico 2005 | Descrizione | Unico 2005 | Descrizione |
| Attività svolta con partita IVA <i>in regime ordinario</i> | Rigo RE20 | Reddito (o perdita) delle attività professionali | Rigo RE2 | Compensi derivanti dall'attività professionale |
| Attività svolta con partita IVA <i>in regime forfetario</i> | Rigo RE24 Punto 2 | Reddito professionale in regime forfetario | Rigo RE24 Punto 1 | Volume d'affari e altri compensi |
| Partecipazione in associazione professionale. <i>(Considerare solo la quota dell'attività di psicologo)</i> | RH15 del professionista | Reddito da partecipazione in associazioni tra professionisti | RE2 Dell'associazione | Estrarre dal lordo dell'associazione la quota spettante all'iscritto |
| Collaborazione coordinata e continuativa | Per questo tipo di attività i redditi ed i corrispettivi lordi (di norma coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2005 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 1) oppure dal quadro C del modello Unico 2005 o del 730 2005 (se presentati) | | | |
| Attività Intramoenia | Per questo tipo di attività i redditi ed i corrispettivi lordi (di norma coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2005 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 2) oppure dal quadro C del modello Unico 2005 o del 730 2005 (se presentati) | | | |

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

- ♦ Il **reddito netto ed i corrispettivi lordi** vanno sempre indicati nelle apposite caselle **B1 e B2** anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia).
- ♦ Nel caso in cui non vi sia stata attività libero professionale nell'anno 2004, indicare in ogni caso " 0 " (**zero**) nelle caselle del reddito netto e dei corrispettivi lordi.
- ♦ per coloro che **nel corso dell'anno 2004** si sono avvalsi del **condono fiscale** per integrazione degli imponibili anni pregressi di cui agli **artt. 7 e 8 della Legge 23 dicembre 2002, n. 289** ovvero del **concordato preventivo** di cui alla **Legge 24 novembre 2003, n. 326** si rimanda alla specifica sezione delle presenti istruzioni (pagine 8 e 9).

CASELLA CORRISPETTIVI LORDI INFERIORI AL REDDITO NETTO

Si ricorda che nei corrispettivi lordi non vanno inclusi i seguenti importi:

- ♦ le fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente nell'ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purchè il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.
- ♦ l'importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore;
- ♦ l'indennità di maternità erogate dall'ENPAP e percepite dalle iscritte nel 2004.

Nei suddetti casi l'iscritto è tenuto a comunicare l'importo dei corrispettivi lordi, al netto dei compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo. Se ricorre una delle ipotesi illustrate e dunque i corrispettivi sono di importo inferiore al reddito, **dovrà essere data segnalazione barrando l'apposita casella del quadro B (corrispettivi inferiori al reddito)**.

B3 - TOTALE DI QUADRATURA

In questa casella deve essere indicata la somma algebrica del reddito netto professionale e dei corrispettivi lordi(B1+B2).
Il dato rileva soltanto ai fini del controllo della corretta lettura ottica dei campi precedenti.

QUADRO C - CONTRIBUZIONE DOVUTA

Il presente quadro consente di determinare l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2004. A tale riguardo si può consultare lo schema di calcolo fornito alla successiva pagina 11.

Si precisa che in caso di errore nella compilazione del quadro C non è necessario presentare un nuovo modello.

Si ricorda che le cifre decimali eventualmente risultanti dal calcolo dei singoli contributi soggettivi ed integrativi dovuti devono essere arrotondate all'euro superiore se il decimale è maggiore di 49 centesimi o all'euro inferiore se pari o al di sotto dei 49 centesimi.

Ad esempio: € 1.656,70 indicare 1.657,00 oppure € 1.656,30 indicare 1.656,00

Non deve essere invece arrotondato il totale da versare (casella C6) se lo stesso, per effetto dell'acconto da detrarre, presenta cifre decimali.

C1 - CONTRIBUTO SOGGETTIVO - (Art. 3 del Regolamento di previdenza)

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari ad una percentuale non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, prestato anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto nell'anno così come risultante dalla dichiarazione dei redditi e riportato nella casella "B1" del QUADRO B.

In ogni caso, il reddito netto su cui calcolare il contributo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (per i redditi del 2004 tale massimale è pari a € 82.401,00). Pertanto, non può essere corrisposto, per l'anno 2004, un contributo soggettivo superiore a € 8.240,10 (da arrotondare a 8.240,00) per coloro che versano il 10%, o di € 11.536,14 (da arrotondare a 11.536,00) per chi sceglie il versamento del 14%.

Contributo soggettivo obbligatorio minimo

A partire dalla contribuzione 2004 gli iscritti sono tenuti a versare un contributo soggettivo annuo obbligatorio minimo di **€ 780,00** ove il contributo effettivamente calcolato sul reddito netto risulti inferiore a tale importo minimo.

IMPORTANTE: Nel caso in cui, ricorrendone le condizioni, l'iscritto richieda **una delle riduzioni** di cui al **QUADRO E**, si dovrà far riferimento all'importo del contributo soggettivo minimo in misura ridotta.

C2 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO - (art. 4 del Regolamento di previdenza)

Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i **corrispettivi lordi** (non necessariamente coincidenti con il volume d'affari ai fini I.V.A.) che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, svolta anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (importo indicato nella casella "B2" del QUADRO B). La maggiorazione è riscossa direttamente dall'iscritto, contestualmente alla percezione del corrispettivo e deve essere versata all'Ente indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

Si ricorda, inoltre, che:

- ♦ la maggiorazione e la base imponibile sono riferite esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma;
- ♦ il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito netto;
- ♦ la fattura emessa da studio associato deve evidenziare l'importo di maggiorazione riferito all'iscritto.

Contributo integrativo obbligatorio minimo

A partire dalla contribuzione 2004 gli iscritti sono tenuti a versare un contributo integrativo annuo minimo di **€ 60,00** ove il contributo effettivamente calcolato sui corrispettivi lordi risulti inferiore a tale importo minimo. **Per coloro che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 2004, il contributo integrativo minimo è pari, per questa scadenza, a € 30,00.**

C3 - CONTRIBUTO DI MATERNITA' - (art. 30, comma 2, del Regolamento di previdenza)

Il contributo dell'anno 2004 per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità è **dovuto obbligatoriamente da ogni iscritto all'Ente** nella misura fissa di **€ 90,00**. Tale valore è prestampato nel modulo per agevolare il calcolo del dovuto complessivo, e si compensa con quanto eventualmente già versato allo stesso titolo in sede di acconto 2004.

C4 - TOTALE DOVUTO

Riportare la somma dei contributi indicati nei righe **C1** (soggettivo), **C2** (integrativo), **C3** (maternità).

C5 - ACCONTO VERSATO PER L'ANNO 2004

Laddove disponibile, l'acconto versato per l'anno 2004 è stato prestampato dall'Ente in questa casella.

Trattasi dell'importo versato in acconto sui contributi previdenziali il cui saldo viene definito nella presente comunicazione. L'art. 7, comma 1, del Regolamento prevede, infatti, che entro il 30 novembre di ogni anno debbano essere versati in acconto i contributi minimi ovvero il 60% di quanto versato per l'anno precedente se superiore ai minimi.

C6 - TOTALE CONTRIBUTI DA VERSARE A SALDO

Va indicato l'importo ottenuto sottraendo da C4 (totale dovuto) l'importo indicato in C5 (acconto 2004).

Può accadere che dal calcolo derivi un credito in favore dell'iscritto (ovvero quando l'acconto corrisposto supera il totale dovuto della casella C4). In questo caso, anche in considerazione dell'entità dell'importo eccedente, è possibile richiedere:

- il trasferimento del credito su altre annualità di contribuzione (ad esempio in acconto per l'anno successivo e/o a copertura di eventuali debiti presenti sulla posizione).
- la restituzione dell'eccedenza indicando le modalità bancarie che l'Ente dovrà utilizzare per eseguire il bonifico (Banca, agenzia, n. c/c codice A.B.I. e C.A.B.)

Per agevolare tali operazioni è disponibile uno specifico modulo nell'apposita sezione del sito dell'Ente.

Frazionabilità del contributo soggettivo ed integrativo minimo - (Art. 5 del Regolamento di previdenza)

Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso - quindi se, ad esempio, l'iscrizione è avvenuta o cessata nel corso dell'anno 2004 - i contributi soggettivi ed integrativi annui minimi, pari rispettivamente a € 780,00 e € 60,00 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. A tal fine si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni.

E' importante segnalare che anche quando si applica il frazionamento, l'iscritto è tenuto a versare il 10% (o il 14%) a titolo di contributo soggettivo ed il 2% a titolo di contributo integrativo rispettivamente sull'intero ammontare del reddito e dei corrispettivi conseguiti, ove le predette percentuali diano luogo ad un contributo di importo superiore ai minimi, anche se frazionati. Inoltre poiché la frazionabilità si applica ai predetti contributi minimi (€ 780,00 e € 60,00), se si richiede qualunque tipologia di riduzione prevista al "quadro E" il contributo soggettivo ridotto, non può essere anche frazionato.

QUADRO D - VERSAMENTO FACOLTATIVO (Art. 1, comma 4 del Regolamento di previdenza)

Il presente quadro, *riservato ai soli iscritti che abbiano già compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2004*, consente a questi ultimi di avvalersi della facoltà di versamento del contributo soggettivo successivamente al compimento del 65° anno di età. **Dopo tale età, infatti, gli iscritti devono versare all'Ente la sola contribuzione integrativa e di maternità, con esonero integrale della contribuzione soggettiva il cui versamento può essere comunque effettuato facoltativamente.** Inoltre per l'anno in cui si compie il 65° anno di età la contribuzione soggettiva è calcolata in dodicesimi in base ai mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e quello di compimento della predetta età.

QUADRO E - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO (Art. 3, commi 3, 3bis, 4, 5 e 5 bis del Regolamento di previdenza)

La fruizione delle riduzioni è **facoltativa**. Per averne titolo è **obbligatorio** barrare la casella riguardante la tipologia di cui si fa richiesta ed allegare la documentazione espressamente prevista ed indicata, a seconda dei casi, nel **quadro F**.

IMPORTANTE: anche se si richiede una delle riduzioni previste l'iscritto deve versare, quale contributo soggettivo, il 10% (o il 14%) sull'intero reddito netto conseguito, se la percentuale così applicata dà luogo ad un contributo di importo superiore al minimo, anche se ridotto (vedere successivi esempi di calcolo).

A. La riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% vale a dire da € 780,00 a € 390,00 può essere richiesta:

- ♦ da iscritti che abbiano svolto, **nel corso dell'anno 2004**, attività di lavoro dipendente anche in caso di rapporto di lavoro part-time. Si precisa che i *redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente* (es. collaborazioni coordinate e continuative) *non possono dare titolo a tale tipologia di riduzione;*
- ♦ da iscritti che si siano trovati, **per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2004**, nelle condizioni di inattività professionale dovuta a malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vigente. *Tale riduzione non è applicabile se l'inabilità è dovuta alla normale astensione per maternità a meno che non si sia trattato di una gravidanza a rischio, per la quale quindi sia stato prescritto un periodo di inattività, e/o siano insorti problemi di salute alla madre e/o al nascituro per un periodo superiore ai sei mesi;*
- ♦ da iscritti che nel 2004 siano **già titolari di pensione erogata da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria**, purchè abbiano già compiuto il cinquantasettesimo anno di età.

B. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un terzo vale a dire da € 780,00 a € 260,00 può essere richiesta dagli iscritti all'Albo dell'Ordine da non oltre tre anni, che esercitano l'attività. Pertanto, l'eventuale riduzione per l'anno 2004, potrà applicarsi agli iscritti all'albo non prima dell'anno 2002.

C. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un quinto vale a dire da € 780,00 a € 156,00 può essere richiesta dagli iscritti che abbiano conseguito per l'intero anno 2004 un reddito netto di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, derivante dall'esercizio di attività professionale, inferiore a € 1.560,00.

Alcuni esempi di calcolo del contributo soggettivo in presenza di richiesta di riduzione.

Iscritto, lavoratore dipendente, che versa il 10% con richiesta di riduzione al 50% ovvero a € 390,00:

reddito netto € 2.800,00: si versa il minimo ridotto di € 390,00 poiché il 10% del reddito (€ 280,00) è inferiore al minimo stesso
reddito netto € 4.906,00: corrispondere un contributo soggettivo di € 490,60 (da arrotondare a € 491,00)

Iscritto all'albo da non più di tre anni che versa il 10% con richiesta di riduzione a 1/3 ovvero a € 260,00:

reddito netto € 2.100,00: si versa il minimo ridotto di € 260,00 poiché il 10% del reddito (€ 210,00) è inferiore al minimo stesso
reddito netto € 5.702,00: corrispondere un contributo soggettivo di € 570,20 (da arrotondare a € 570,00)

QUADRO F - ALLEGATI

Con il modello di comunicazione devono essere obbligatoriamente trasmessi all'Ente gli allegati previsti nel caso in cui siano state richieste riduzioni di cui al quadro E vale a dire:

Per le tipologie di cui alla lettera A)

- ♦ copia del modello CUD o, in alternativa, stato di servizio riferiti all'anno 2004;
- ♦ certificato medico rilasciato dalla A.S.L. competente, ovvero medico convenzionato o documentazione riferita alle riduzioni richieste per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Per coloro che effettuano la **dichiarazione telematica** i predetti allegati devono essere inviati all'Ente entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15 settembre 2005, per consentire le necessarie verifiche in merito alla ricorrenza dei requisiti.

- ♦ La richiesta di riduzione formulata in qualità di pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio non necessita di allegati valendo la stessa richiesta quale autocertificazione di cui all'art. 46, lett. s del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per le tipologie di riduzione di cui alle lettere B) e C) non è necessario allegare documentazione, trattandosi di condizioni verificabili in base ai dati in possesso dell'Enpap.

Tutte le richieste di riduzione sono opzioni annue non tacitamente rinnovate. Pertanto la documentazione a corredo delle richieste stesse, ove prevista, deve essere sempre trasmessa anche se già inviata per l'anno precedente.

QUADRO G - STATO DI FAMIGLIA

Il presente quadro è stato predisposto per autocertificare lo stato di famiglia (alla data di compilazione del modello) che deve obbligatoriamente essere presentato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento. Alcune delle indicazioni richieste rilevano, inoltre, anche ai fini della predisposizione dei bilanci tecnici dell'Ente.

QUADRO M - CONDONO FISCALE LEGGE 23 dicembre 2002, n. 289

Questo quadro è riservato esclusivamente a coloro i quali si sono avvalsi **nell'anno 2004** del condono fiscale per integrazione degli imponibili anni pregressi di cui agli artt. 7 e 8 della L. 23 dicembre 2002, n. 289. Per tali soggetti si rimanda alle specifiche istruzioni contenute alle pagine 8 e 9 delle presenti istruzioni.

Istruzioni aggiuntive per i soli iscritti che nel corso dell'anno 2004 si sono avvalsi del condono fiscale per integrazione degli imponibili anni pregressi di cui agli artt. 7 e 8 della L. 23 dicembre 2002, n. 289 ovvero del concordato preventivo di cui alla L. 24 novembre 2003, n. 326

Condono Fiscale Legge 23 dicembre 2002, n. 289

*In considerazione dei riflessi previdenziali delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della L. 289/2002 si forniscono le seguenti istruzioni operative per la compilazione del modello 1/05 per coloro che **nell'anno 2004** si sono avvalsi delle disposizioni in questione.*

*Infatti in entrambe le ipotesi di "condono fiscale" (art. 7 e 8), le istruzioni emanate per la compilazione dei relativi modelli di adesione chiariscono che "... la maggiore base contributiva e i maggiori contributi dovranno costituire oggetto di analitica esposizione nel ... quadro B (relativo al modello fiscale), dove dovranno essere evidenziati gli Enti e le Casse previdenziali destinatarie delle somme. **Le singole posizioni contributive saranno oggetto di definizione in base alle istruzioni che le Casse e gli Enti previdenziali interessati, destinatari delle somme, riterranno opportuno emanare**".*

L'art. 11, comma 2 del Regolamento ENPAP prevede che nella comunicazione annuale del reddito professionale e dei corrispettivi lordi l'iscritto debba dichiarare anche "gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito, l'imponibile complessivo ai fini IRPEF per l'anno di riferimento e, se esistente, il volume di affari IVA".

Pertanto, sulla base di tale articolo, ogni possibile variazione agli imponibili fiscali già dichiarati in anni pregressi, comporta che i conseguenti, maggiori imponibili vengano considerati come parte integrante, ai fini previdenziali, del reddito dell'anno di riferimento.

*Ne consegue che nel caso in cui l'iscritto si sia avvalso **nel corso dell'anno 2004** delle facoltà consentite dagli artt. 7 e 8 della Legge 289/2002 dovrà effettuare in sede di compilazione del modello reddituale le seguenti operazioni:*

a) Definizione ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 dicembre 2002, n. 289

Determinazione del Reddito netto (da indicare nella casella B1 del modello 1/05)

*Per calcolare ed includere i maggiori imponibili nel reddito netto del 2004 si dovrà determinare **per ciascun anno oggetto di definizione**, la misura del **reddito integrato** vale a dire quello ottenuto dalla somma tra il reddito originariamente comunicato al fisco per tali anni (reddito precedente) ed il relativo maggiore imponibile definito sempre nel 2004 (rigo 22 col. 3 dei quadri B-C-D-E-EE del modello fiscale). Successivamente si procederà a raffrontare per ciascun anno tali importi tra loro e con il minimale reddituale Enpap di € 7.800,00 (corrispondente al valore del reddito che genera il contributo soggettivo minimo per il 2004). Pertanto a seconda dei casi l'iscritto dovrà sommare al reddito netto dell'anno 2004 i valori così ottenuti:*

Caso 1

se il reddito integrato è inferiore al minimale di € 7.800,00 sommare al reddito 2004 il 100% della differenza tra il reddito precedente ed il reddito integrato.

Caso 2

Se il reddito integrato è maggiore del minimale di € 7.800,00 raffrontare il reddito integrato con il reddito precedente. Se quest'ultimo è inferiore al minimale sommare al reddito 2004 il 100% della differenza tra il minimale ed il reddito precedente + il 60% della differenza tra reddito integrato e minimale.

Caso 3

Se sia il reddito integrato che il reddito precedente sono superiori al minimale sommare al reddito 2004 il 60% della differenza tra reddito integrato e reddito precedente.

Determinazione dei corrispettivi lordi (da indicare nella casella B2 del modello 1/05)

Per determinare la misura dei corrispettivi lordi procedere con le stesse modalità utilizzate per la definizione del reddito netto tenendo presente che:

- ♦ **I corrispettivi integrati** sono determinati sommando ai corrispettivi originariamente dichiarati al fisco per tali anni (**corrispettivi precedenti**) il relativo maggiore imponibile definito, sempre nel 2004, (rigo 22 col. 3 dei quadri B-C-D-E-EE del modello fiscale)*
- ♦ L'importo così ottenuto andrà raffrontato, con le stesse modalità illustrate per calcolare il reddito netto, sia con i valori dei corrispettivi precedenti di ciascun anno, sia con il relativo minimale reddituale Enpap, in questo caso di € 3.000,00 (corrispondente al valore dei corrispettivi lordi che generano il contributo integrativo minimo per il 2004).*

Di seguito vengono formulati alcuni esempi di determinazione dei maggiori redditi netti e dei corrispettivi lordi ai fini previdenziali da includere nella comunicazione ENPAP a seguito di adesione al condono fiscale (art. 7 legge 289/02).

| | Caso 1 | | Caso 2 | | Caso 3 | |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Reddito netto | Corrispettivi lordi | Reddito netto | Corrispettivi lordi | Reddito netto | Corrispettivi lordi |
| Valore precedente | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 11.000,00 | 12.500,00 |
| Valore integrato | 2.600,00 | 2.800,00 | 8.900,00 | 9.600,00 | 13.000,00 | 15.600,00 |
| MINIMALE | 7.800,00 | 3.000,00 | 7.800,00 | 3.000,00 | 7.800,00 | 3.000,00 |
| Differenza per 100% | 400,00 | 400,00 | 5.300,00 | 200,00 | - | - |
| Differenza per 60% | - | - | 1.100,00 | 6.600,00 | 2.000,00 | 3.100,00 |
| TOTALE | | | | | | |

La definizione del reddito netto e dei corrispettivi lordi potrebbe richiedere, talvolta, la combinazione di diversi casi (es. caso 1 per il reddito netto e caso 2 per i corrispettivi lordi)

b) Definizione ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 dicembre 2002, n. 289

- ♦ *sommare sia al reddito netto che ai corrispettivi lordi prodotti per la propria attività libero professionale nel corso del 2004 tutti i maggiori imponibili definiti, sempre nell'anno 2004, a seguito di adesione al condono fiscale. I valori complessivamente ottenuti andranno quindi indicati rispettivamente nelle casella B1 (per il reddito netto) e nella casella B2 (per i corrispettivi lordi).*

CALCOLO DEI CONTRIBUTI DA VERSARE

Dopo aver ottenuto, a seconda dei casi, la misura complessiva dei redditi e dei corrispettivi relativi all'anno 2004 (data dalla somma dei valori dell'anno e dei maggiori imponibili accertati a seguito del condono fiscale), determinare nel **QUADRO C** la contribuzione dovuta, con le ordinarie modalità e provvedere al relativo versamento nei termini previsti.

In questo modo nell'ipotesi di tempestiva comunicazione e versamento da parte dell'iscritto (vale a dire entro la scadenza del **1° agosto 2005**) la procedura di integrazione delle basi imponibili derivante dall'adesione al "condono fiscale" sia in applicazione dell'art. 7 che dell'art. 8 non produrrà, come tra l'altro richiesto dalle predetta Legge 289/2002, alcuna applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, il contributo soggettivo scaturente dai maggior imponibili dichiarati concorrerà alla formazione del montante dell'iscritto.

Nei suddetti casi di ricorso al Condono fiscale si raccomanda di sottoscrivere, inoltre, l'apposita dichiarazione contenuta nel QUADRO M dello stesso modello 1/05 e di allegare al modello copia del modulo di adesione presentato al fisco.

Concordato preventivo Legge 24 novembre 2003, n. 326

Il **Concordato preventivo biennale** conferisce al contribuente la possibilità di determinare in maniera agevolata le imposte sul reddito per i periodi di imposta oggetto del concordato (2003 e 2004). Lo stesso provvedimento, tra l'altro, prevede espressamente che sulla quota di reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità del concordato preventivo, non sono dovuti i contributi previdenziali il cui versamento, tuttavia, sulla parte eccedente di reddito può essere, comunque, effettuato volontariamente.

In considerazione dell'espressa previsione normativa introdotta dalla legge in questione l'ENPAP, ha stabilito che nei casi in questione la determinazione del reddito netto e dei corrispettivi per l'anno 2004 dovrà avvenire come segue:

Reddito netto

| | |
|-----------------------------------|--|
| Riferimento al modello UNICO 2005 | |
| RE27 colonna 3 | In tutti i casi, salvo quanto previsto nel rigo successivo. |
| RE20 colonna 2 | solo se tale importo risulti superiore a quello del Rigo RE27, col. 3 del modello UNICO 2005 , e l'iscritto intenda esercitare volontariamente la facoltà di versare la contribuzione sulla quota eccedente il predetto minimale. |

Sull'importo dichiarato si effettuerà il calcolo del contributo soggettivo (10% o 14%) da riportare nella casella **C1** del mod. 1/05;

Corrispettivi lordi

L'iscritto dovrà comunicare nella casella B2 del mod. 1/05 l'importo dei corrispettivi lordi effettivamente conseguiti, di regola indicati nel rigo **RE2, col. 2** del modello **UNICO 2005**.

Sull'importo così dichiarato si effettuerà il calcolo del contributo integrativo (2%) nella casella **C2** del mod. 1/05.

SUGGERIMENTI SINTETICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

| | |
|---|--|
| Termine e modalità di presentazione del modello di comunicazione annuale | <p>La comunicazione deve essere inviata all'ente entro il 1° agosto 2005 (dal momento che l'ordinario termine del 31 luglio coincide con la giornata di domenica), vale a dire entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in soluzione unica, senza maggiorazioni, del saldo IRPEF (per quest'anno 20 giugno 2005). In caso di morte dell'iscritto nel 2004 la presente comunicazione deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale.</p> <p>Il modello, debitamente compilato e sottoscritto nonché i relativi allegati ove previsti, devono essere inviati a: ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Via Andrea Cesalpino, 1 - 00161 Roma, a mezzo <i>raccomandata semplice senza avviso di ricevimento</i> utilizzando l'apposita busta prestampata contenuta nel plico inviato dall'Ente.</p> |
| Dichiarazione "on line" | <p><i>Ricordiamo, inoltre, che è possibile effettuare la comunicazione reddituale attraverso il sito dell'Ente www.enpap.it accedendo all'area riservata mediante il proprio numero di matricola e la password inviata con l'estratto conto annuale e utilizzando la sezione "Redditi 2004".</i></p> <p>Coloro che effettuano l'invio on line della comunicazione reddituale <u>non</u> devono trasmettere il modello cartaceo e viceversa.</p> |
| Termine e modalità per il pagamento dei contributi | <p>Il versamento dei contributi dovuti a saldo per i redditi prodotti nell'anno 2004 deve essere effettuato entro lo stesso termine di presentazione della comunicazione (1° agosto 2005) a mezzo bonifico bancario. In calce alle istruzioni sono disponibili le informazioni necessarie per effettuare il pagamento. Si raccomanda di indicare correttamente la causale del bonifico che deve essere composta dal codice fiscale dell'iscritto che versa, seguito da uno spazio bianco e dalla sigla S04 (S zero quattro).</p> |
| Pagamento "on line" | <p><i>I possessori della Carta Enpap possono effettuare il versamento dei contributi attraverso l'apposita sezione dell'area riservata del sito www.enpap.it.</i></p> |
| I dati reddituali da indicare nella comunicazione | <p>Indicare il reddito netto professionale ed i corrispettivi lordi complessivamente conseguiti per effetto dell'attività autonoma di psicologo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Nel compilare tale quadro si raccomanda di riportare sempre entrambi i dati reddituali (reddito e corrispettivi) anche se gli stessi sono di pari importo. Il totale di quadratura serve solo per effettuare più celermente l'acquisizione ottica dei dati .</p> |
| Calcolo del contributo soggettivo | <p>Il contributo soggettivo da versare è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, prodotto nell'anno 2004 (<i>casella B1 del QUADRO B</i>). L'iscritto ha facoltà di optare per il versamento del 14% in luogo dell'aliquota minima del 10%</p> |
| Relativa misura minima e massima | <p>Tale contributo non può essere inferiore al relativo minimo annuo di € 780,00 (salvo i casi di riduzione) e non può essere calcolato su un reddito di importo superiore al massimale contributivo 2004 di € 82.401,00. Non può essere corrisposto, quindi, per il 2004 un contributo soggettivo superiore a € 8.240,10 (da arrotondare a 8.240,00) per chi versa il 10%, o di € 11.536,14 (da arrotondare a 11.536,00) per chi sceglie il 14%.</p> |
| Possibilità di riduzione del contributo soggettivo minimo | <p>Per usufruire delle riduzioni del contributo soggettivo deve essere barrata la casella relativa alla tipologia di cui si fa richiesta (<i>quadro E</i>). Nel calcolare il contributo dovuto va tenuto presente che, anche nei casi di riduzione resta l'obbligo di versare il 10% dell'intero reddito netto conseguito se tale percentuale, così applicata, dà luogo ad un contributo di importo superiore al minimo, anche se ridotto. Ad esempio, se viene richiesta la riduzione al 50% ovvero a € 390,00, ed il reddito netto è pari a € 4.906,00 dovrà essere corrisposto, nel caso di iscritto che versa il 10%, un contributo di € 490,60 (arrotondato a € 491,00). Si raccomanda di spedire, ove previsto, gli allegati riferiti alla tipologia di riduzione richiesta.</p> |
| Calcolo del contributo integrativo e relativa misura minima | <p>Il contributo integrativo è pari al 2% dei corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, svolta anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, (<i>casella "B2" del QUADRO B</i>) con un minimo annuo di € 60,00 (ovvero € 30,00 per coloro che hanno compiuto 65 anni entro il 2004). Si ricorda che tale maggiorazione non è imponibile ai fini fiscali ed inoltre non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sulle fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'ENPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, purchè <u>il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario</u>; ◆ sull'importo dichiarato per adeguamento ai parametri o agli studi di settore; ◆ sull'importo dell'indennità di maternità percepite dalle iscritte. <p>Solo in questi casi, l'importo dei corrispettivi lordi 2004 va indicato al netto dei compensi sui quali non è stato applicato il contributo integrativo, barrando l'apposita casella del quadro B (corrispettivi inferiori al reddito).</p> |
| Frazionamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi | <p>In caso di iscrizione all'Ente di durata inferiore all'anno solare (se, ad esempio, ci si è iscritti nel corso dell'anno 2004) i contributi soggettivi ed integrativi annui minimi, pari, rispettivamente a € 780,00 e € 60,00, sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Resta sempre l'obbligo di versare almeno il 10% (o il 14% in caso di opzione) per il contributo soggettivo ed il 2% per il contributo integrativo rispettivamente, sull'intero ammontare del reddito e dei corrispettivi conseguiti, se tali percentuali generano importi superiori alle corrispondenti frazioni dei minimi stessi.</p> |
| Contributo di maternità | <p>Il contributo di maternità dell'anno 2004 per la copertura degli oneri riguardanti tale trattamento, dovuto obbligatoriamente da ogni iscritto all'Ente, è stabilito in misura fissa pari a € 90,00.</p> |

BREVI INDICAZIONI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DA VERSARE

Ricordiamo che effettuando la comunicazione **on line** anche il calcolo dei contributi da versare a saldo avviene in automatico.

COMPILAZIONE DEL QUADRO B - DATI REDDITUALI

- ◆ Trascrivere nel campo **B₁** il valore del Reddito netto
- ◆ Trascrivere nel campo **B₂** il valore dei corrispettivi lordi
- ◆ Trascrivere nel campo **B₃** la somma algebrica dei campi **B₁** e **B₂** (questo importo non serve per il calcolo della contribuzione ma solo per verificare la corretta acquisizione dei dati di **B₁** e **B₂**)

*indicare sempre entrambi i dati
(reddito netto e corrispettivi lordi) anche
quando tali valori coincidono tra loro.*

COMPILAZIONE DEL QUADRO C - CALCOLO DEI CONTRIBUTI

SOGGETTIVO (C₁) : Applicare il 10% (o il 14%) al reddito indicato in **B₁** e confrontare l'importo così ottenuto con il minimo previsto per la propria posizione, ovvero:

- € **780,00** iscritto senza riduzioni o che, avendone titolo, non intende usufruirne;
- € **390,00** iscritto che, avendone titolo, chiede la riduzione al 50% **del minimo** (dipendente, pensionato di altro Ente, inattività professionale per almeno 6 mesi);
- € **260,00** iscritto che, avendone titolo, chiede la riduzione **del minimo** poichè iscritto all'albo da meno di 3 anni;
- € **156,00** iscritto che, avendone titolo, chiede la riduzione **del minimo** avendo conseguito un reddito netto inferiore a € 1.560,00.

Per aver titolo alle riduzioni occorre sempre formulare la relativa richiesta nel QUADRO E del modello reddituale ed allegare, ove previsto, la documentazione necessaria.

Indicare, quindi, in **C₁** il maggiore importo tra il contributo calcolato in percentuale ed il minimo.

INTEGRATIVO (C₂): Applicare il 2% sui corrispettivi lordi indicati in **B₂** e confrontare l'importo così ottenuto con il minimo previsto per tale contributo pari a € **60,00** (€ **30,00** per coloro che hanno compiuto **65 anni entro il 2004**).

Indicare, quindi, in **C₂** il maggiore importo tra il contributo calcolato in percentuale ed il minimo.

MATERNITA' (C₃): l'importo di tale contributo (già prestampato) è fisso per tutti gli iscritti ed è pari a € **90,00**

Il procedimento per il calcolo dei contributi da versare può essere così schematizzato:

(Inserendo i propri dati reddituali negli appositi campi si può sviluppare il calcolo dei contributi da versare)

| | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|---|--|---|--|--|
| Reddito netto | X | % SOGGETTIVO (10% o 14%) | = | contributo ¹ calcolato in percentuale | → | Il proprio Soggettivo minimo ² | Si versa il maggiore importo tra il contributo calcolato in percentuale ed il minimo |
| ,00 | X | | = | ,00 | → | ,00 | ,00 |
| Corrispettivi lordi | X | INTEGRATIVO (2%) | = | contributo calcolato in percentuale | → | minimo integrativo ³ | Si versa il maggiore importo tra il contributo calcolato in percentuale ed il minimo |
| ,00 | X | 2% | = | ,00 | → | ,00 | ,00 |
| CONTRIBUTO DI MATERNITA (in misura fissa per tutti gli iscritti) | | | | | | | € 90,00 |
| TOTALE DOVUTO | | | | | | | ,00 |

Per ottenere l'importo da versare a saldo detrarre dal totale dovuto l'acconto eventualmente pagato per l'anno 2004.

¹ Il reddito netto su cui calcolare il contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (per i redditi del 2004 tale massimale è pari a € 82.401,00). Pertanto, non può essere corrisposto, per l'anno 2004, un contributo soggettivo superiore a € 8.240,10 (da arrotondare a 8.240,00) per coloro che versano il 10%, o di € 11.536,14 (da arrotondare a 11.536,00) per chi sceglie il versamento del 14%.

² Se l'iscrizione è inferiore all'anno solare il soggettivo minimo di € 780,00 deve essere considerato in misura frazionata in base ai mesi di effettiva iscrizione (780,00 : 12 X mesi di iscrizione). Il soggettivo minimo eventualmente già ridotto non può essere a sua volta frazionato.

³ Se l'iscrizione è inferiore all'anno solare l'integrativo minimo di € 60,00 (ovvero € 30,00 per gli iscritti che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2004) deve essere considerato in misura frazionata in base ai mesi di effettiva iscrizione (60,00 : 12 X mesi di iscrizione).

INFORMAZIONI BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO

Ricordiamo che gli iscritti titolari della Carta Enpap possono effettuare il versamento *on line* dei contributi accedendo alla propria area riservata del sito www.enpap.it

- ◆ L'istituto cassiere si avvale anche della rete delle Banche Popolari per i servizi di cassa rivolti agli iscritti all'ENPAP. Per tale motivo è stato riportato, in calce, l'elenco dettagliato delle Banche con le quali è stata attivata un'apposita convenzione per l'incasso dei contributi previdenziali alle medesime condizioni offerte dalla Banca Popolare di Sondrio.

I pagamenti effettuati presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio, ovvero presso una delle Banche Popolari con le quali è stata stipulata la convenzione sono esenti da spese. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con contanti, ovvero con assegno circolare o con assegno di c/c bancario d'importo pari al bonifico, intestato all'iscritto e girato dallo stesso.

- ◆ Deve essere effettuato **un bonifico per ogni iscritto** per l'importo corrispondente al totale dei contributi dovuti: non si possono versare cumulativamente i contributi dovuti da più iscritti.
- ◆ Sul bonifico deve essere sempre indicato, come **ordinante**, il **professionista** iscritto all'ENPAP, anche nel caso in cui in banca si rechi un suo incaricato. E' comunque necessario che l'incaricato stesso presenti allo sportello l'ordine di pagamento debitamente compilato dal professionista.
- ◆ Accade frequentemente che i versamenti effettuati dall'iscritto vengano accreditati all'Enpap nei giorni successivi alla data del relativo ordine di bonifico e, in alcuni casi, dopo la scadenza prevista per i versamenti stessi. Per non incorrere in maggiorazioni è importante, dunque, precisare alla propria Banca che il pagamento venga disposto non oltre il **1° agosto** e con valuta beneficiario entro lo stesso termine.
- ◆ **Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel successivo prospetto contenente i dati per eseguire il bonifico bancario, prestando particolare attenzione all'indicazione della causale di versamento. Ciò consentirà all'Ente di effettuare l'automatica ed univoca attribuzione del versamento alla posizione dell'iscritto.**

DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO 2004

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BENEFICIARIO | E.N.P.A.P. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi | | | | |
| BANCA | <i>Banca Popolare di Sondrio</i> <i>(sede di Roma)</i> | <i>Numero di Conto Corrente</i> 000077000X83 | <i>CIN</i> Y | <i>ABI</i> 05696 | <i>CAB</i> 03211 |
| CAUSALE DEL VERSAMENTO | CODICE FISCALE ISCRITTO _____ S04 Spazio | | | | |
| ORDINANTE | COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO | | | | |

ELENCO DELLE BANCHE CON LE QUALI È STATA ATTIVATA LA CONVENZIONE PER L'INCASSO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLE MEDESIME CONDIZIONI OFFERTE DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

GRUPPO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA

GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

- ◆ Banca Popolare dell'Emilia Romagna
- ◆ Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola
- ◆ Banca del Monte di Foggia
- ◆ Banca Popolare del Materano
- ◆ Banca Popolare di Aprilia
- ◆ Banca Popolare di Castrovillari e Corigliano Calabro
- ◆ Banca Popolare di Crotone
- ◆ Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
- ◆ Banca Popolare di Ravenna
- ◆ Banca della Campania
- ◆ Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila
- ◆ Banco di Sardegna
- ◆ Banca di Sassari

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO

- ◆ Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
- ◆ Banca Brignone
- ◆ Banca Popolare di Ancona
- ◆ Banca Popolare di Todi
- ◆ Cassa di Risparmio di Fano

GRUPPO BIPIELLE

- ◆ Banca Popolare di Lodi
- ◆ Banca Popolare di Crema
- ◆ Banca Popolare di Mantova
- ◆ Cassa di Risparmio di Lucca
- ◆ Cassa di Risparmio di Pisa
- ◆ Cassa di Risparmio di Livorno